



**Finanziato  
dall'Unione europea**  
NextGenerationEU



**MINISTERO DELL'AGRICOLTURA  
DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE  
E DELLE FORESTE**



Regione Autonoma  
**Valle d'Aosta**

## **Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)**

**MISSIONE 2 COMPONENTE 1 (M2C1), Investimento 2.3**  
**Innovazione e meccanizzazione nel settore agricolo e alimentare.**

BANDO DELLA REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA PER LA CONCESSIONE E L'EROGAZIONE DI AIUTI PER  
L'INNOVAZIONE E MECCANIZZAZIONE NEL SETTORE AGRICOLO E ALIMENTARE.

Approvato con deliberazione di Giunta regionale 1541 del 22 dicembre 2023.

# Sommario

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI.....	4
<b>1. Riferimenti Normativi</b> .....	4
<b>2. Oggetto e finalità</b> .....	5
<b>3. Definizioni</b> .....	6
<b>4. Aree di intervento</b> .....	8
<b>5. Struttura competente</b> .....	8
<b>6. Risorse finanziarie disponibili</b> .....	8
CAPO II BENEFICIARI E REQUISITI DI AMMISSIBILITA'.....	9
<b>7. Requisiti di ammissibilità del richiedente (soggettivi)</b> .....	9
CAPO III ALIQUOTE E CALCOLO DEL SOSTEGNO, CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA'.....	10
<b>8. Tipologia e aliquote del sostegno</b> .....	10
<b>9. Divieto di doppio finanziamento e cumulabilità</b> .....	10
<b>10. Interventi e spese ammissibili</b> .....	10
<b>11. Spesa massima ammissibile al sostegno</b> .....	12
<b>12. Interventi e spese non ammissibili</b> .....	13
<b>13. Requisiti di ammissibilità degli interventi (oggettivi)</b> .....	13
<b>14. Congruità e ragionevolezza delle spese</b> .....	14
CAPO IV PROCEDIMENTO PER LA CONCESSIONE DEL SOSTEGNO .....	14
<b>15. Presentazione della domanda di sostegno</b> .....	14
<b>15.1 Quando presentare la domanda di aiuto</b> .....	14
<b>15.2 Come presentare la domanda di aiuto</b> .....	15
<b>16. Proposta progettuale e documentazione da allegare alla domanda di sostegno</b> .....	16
<b>17. Criteri di selezione e di priorità</b> .....	16
<b>18. Istruttoria della domanda di aiuto</b> .....	18
<b>18.1 Ricevibilità della domanda</b> .....	18
<b>18.2 Graduatoria provvisoria</b> .....	18
<b>18.3 Valutazione dell'ammissibilità e istruttoria della domanda</b> .....	18
<b>18.4 Approvazione graduatoria definitiva</b> .....	19
<b>18.5 Concessione aiuto</b> .....	19
CAPO V ATTUAZIONE DELL'OPERAZIONE.....	20
<b>19. Avvio e conclusione</b> .....	20
<b>20. Proroghe</b> .....	20
<b>21. Varianti</b> .....	20

CAPO VI RENDICONTAZIONE E LIQUIDAZIONE.....	21
<b>22. Modalità di rendicontazione dei costi.....</b>	<b>21</b>
<b>23. Anticipo.....</b>	<b>22</b>
<b>24. Liquidazione a saldo del sostegno.....</b>	<b>22</b>
<b>25. Controllo in loco .....</b>	<b>24</b>
<b>26. Subentro e cambio del beneficiario .....</b>	<b>24</b>
<b>27. Stabilità e pubblicità delle operazioni .....</b>	<b>25</b>
<b>28. Impegni essenziali.....</b>	<b>25</b>
<b>29. Impegni accessori .....</b>	<b>26</b>
<b>30. Ritiro delle domande di sostegno, di pagamento e dichiarazioni .....</b>	<b>27</b>
<b>31. Errori palesi.....</b>	<b>27</b>
<b>32. Revoca del sostegno .....</b>	<b>27</b>
<b>33. Cause di forza maggiore e circostanze eccezionali.....</b>	<b>28</b>
<b>34. Controlli ex post .....</b>	<b>28</b>
CAPO VII DISPOSIZIONI FINALI.....	28
<b>35. Disposizione di rinvio .....</b>	<b>28</b>
<b>36. Trattamento dei dati personali .....</b>	<b>29</b>
<b>37. Informazioni.....</b>	<b>29</b>

## **ALLEGATI**

Scheda A – Checklist DNSH

Scheda B – Informativa trattamento dati Ministero

Scheda C – Informativa trattamento dati personali Regione Valle d’Aosta

Scheda D – Relazione generale

Scheda E – Format d’atto d’obbligo

Scheda F – dichiarazione assenza conflitto di interesse per le imprese proponenti

Scheda G – dichiarazione rispetto principi PNRR, ivi compresa la dichiarazione sul titolare effettivo

Scheda H – Format DSAN beneficiario per vincoli – doppio finanziamento e rispetto DNSH

Scheda I – dichiarazione sostitutiva di atto notorio

## CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

### 1. Riferimenti Normativi

Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza volto a promuovere la coesione economica, sociale e territoriale dell'Unione migliorando la resilienza, la preparazione alla crisi, la capacità di aggiustamento e il potenziale di crescita degli Stati membri;

- Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del Regolamento (UE) 2019/2088, ed in particolare, l'articolo 17 del Reg. (UE) 2020/852, che reca il principio di non arrecare un danno significativo ("Do no significant harm" - DNSH);
- Comunicazione della Commissione europea 2021/C58/01 del 18 febbraio 2021, concernente "Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza";
- Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) valutato positivamente con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;
- Decreto-legge 31 maggio 2021 n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, concernente "Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure" e successive modificazioni e integrazioni, che all'art. 8 comma 5 recita "Al fine di salvaguardare il raggiungimento, anche in sede prospettica, degli obiettivi e dei traguardi, intermedi e finali del PNRR, i bandi, gli avvisi e gli altri strumenti previsti per la selezione dei singoli progetti e l'assegnazione delle risorse prevedono clausole di riduzione o revoca dei contributi, in caso di mancato raggiungimento, nei tempi assegnati, degli obiettivi previsti, e di riassegnazione delle somme, fino alla concorrenza delle risorse economiche previste per i singoli bandi, per lo scorrimento della graduatorie formatesi in seguito alla presentazione delle relative domande ammesse al contributo, compatibilmente con i vincoli assunti con l'Unione europea";
- Circolare RGS-MEF del 31 dicembre 2021, n. 33, "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Nota di chiarimento sulla Circolare del 14 ottobre 2021, n. 21 - Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR - addizionalità, finanziamento complementare e obbligo di assenza del c.d. doppio finanziamento";
- Accordo c.d. Operational Arrangement (Ref.Ares (2021)7947180-22/12/2021), siglato tra la Commissione europea e lo Stato italiano il 22 dicembre 2021, ed in particolare gli allegati I e II, i target M2C1-7 e M2C1-8 e il relativo meccanismo di verifica;
- Circolare RGS-MEF del 18 gennaio 2022, n. 4, che chiarisce alle Amministrazioni titolari dei singoli interventi le modalità, le condizioni e i criteri in base ai quali le stesse possono imputare nel relativo quadro economico i costi per il personale da rendicontare a carico del PNRR per attività specificatamente destinate a realizzare i singoli progetti a titolarità; titolarità;
- Circolare MEF RGS n. 30 del 2022 e Appendice tematica "rilevazione della titolarità effettiva" - adottata con Circolare MEF RGS n. 27/2023;
- Circolare MEF RGS n. 16/2023 in materia di assenza di conflitto di interessi come previsto dall'articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241;
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 luglio 2021, recante l'individuazione delle amministrazioni centrali titolari di interventi previsti dal PNRR ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del menzionato decreto-legge n. 77/2021;
- Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021 (Tabella A), relativo all'assegnazione delle risorse in favore di ciascuna Amministrazione titolare degli interventi PNRR e corrispondenti milestone e target, che assegna al Ministero dell'Agricoltura della Sovranità Alimentare e delle Foreste (ex Mi.P.A.A.F.) la somma di euro

cinquecento milioni per l'innovazione e meccanizzazione nel settore agricolo e alimentare nell'ambito della Missione 2 Rivoluzione verde e transizione ecologica, Componente 1 Economia circolare e agricoltura sostenibile, Investimento 2.3 Innovazione e meccanizzazione nel settore agricolo e alimentare, dei quali 100 da erogare al fine di migliorare la sostenibilità del processo di trasformazione dell'olio extravergine di oliva e 400 da destinare all'ammodernamento dei macchinari agricoli che permettano l'introduzione di tecniche di agricoltura di precisione;

- Decreto ministeriale n. 53263 del 2 febbraio 2023 recante il riparto in favore delle Regioni e Province autonome di euro 500 milioni previsti per la Missione 2 componente 1, Investimento 2.3 e la definizione delle modalità di emanazione dei bandi regionali relativi a 100 milioni di euro destinati all'ammodernamento dei frantoi oleari e che disciplina le modalità di attuazione degli interventi destinati al miglioramento della sostenibilità del processo di trasformazione dell'olio extravergine di oliva;

- Decreto ministeriale n. 413219 del 8 agosto 2023 recante la definizione delle modalità di emanazione dei bandi regionali relativi a 400 milioni di euro, destinati alla sottomisura "ammodernamento delle macchine agricole" – PNRR – Missione 2 componente 1, Investimento 2.3 – Innovazione e meccanizzazione nel settore agricolo e alimentare.

## 2. Oggetto e finalità

Il presente bando disciplina i criteri e le modalità individuate dalla Regione autonoma Valle d'Aosta per la concessione del sostegno previsto per la Sottomisura "Ammodernamento delle macchine agricole" nell'ambito della Missione 2, Componente 1, Investimento 2.3 – "Innovazione e meccanizzazione nel settore agricolo e alimentare" del PNRR, finanziata dall'Unione europea con fondi Next Generation EU, in attuazione delle previsioni di cui al Decreto del Ministero dell'agricoltura e della sovranità alimentare e delle foreste n. 413219 del 8 agosto 2023.

Per fare fronte ai cambiamenti climatici e agli obiettivi di sviluppo sostenibile, ogni progetto finanziato nell'ambito dei fondi PNRR deve contribuire alla transizione verde e, laddove pertinente, anche alla transizione digitale. A tal fine, ad ogni Misura vengono associati dei TAG (Campi di intervento) che presentano dei coefficienti in percentuale legati al clima, ambiente e digitale. Tali valori servono a determinare la quantità di risorse finanziarie a livello nazionale, necessarie per il raggiungimento degli obiettivi prefissati.

I campi di intervento per la sottomisura "ammodernamento dei macchinari agricoli" che permettono l'introduzione di tecniche di agricoltura di precisione" sono:

- **084** (Digitalizzazione dei trasporti: altri modi di trasporto) con un contributo pari al 50% delle risorse disponibili;
- **2023** (Processi di ricerca e innovazione, trasferimento di tecnologie e cooperazione tra imprese incentrate sull'economia circolare).

Il presente bando deve, in particolare, perseguire l'obiettivo del raggiungimento del contributo (tagging) al digitale 084 pari almeno al 50% delle risorse finanziarie disponibili della sottomisura e il contributo al clima.

Costituiscono principi generali del presente bando:

- DNSH "do no significant harm" (non arrecare un danno significativo all'ambiente), per cui si prevede che le tipologie di attività previste non debbano avere ripercussioni negative sull'ambiente;
- tagging clima e digitale, per cui le attività previste devono porre particolare rilievo sull'aspetto del mondo naturale e del mondo digitale;
- parità di genere, per la quale deve essere garantita la fruizione delle attività da parte di chiunque;
- valorizzazione dei giovani, per cui la formazione deve diventare uno strumento di sviluppo delle competenze e delle abilità personali orientato a favorire l'inserimento, soprattutto dei giovani, nel mondo del lavoro;

- obbligo di conseguimento di target e milestone e degli obiettivi finanziari con eventuale previsione di clausole di riduzione e revoca dei contributi, in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi previsti, nei tempi assegnati e di riassegnazione delle somme disimpegnate;
- di riduzione dei divari territoriali, per cui le attività devono costituire un fattore inclusivo e aggregante della realtà territoriale regionale;
- di assenza del cosiddetto doppio finanziamento ai sensi dell'art. 9 del Regolamento (UE) 2021/241 e della cumulabilità, nel rispetto della normativa europea applicabile e della circolare RGS n. 33/2021 e ss.mm.ii., ossia che non ci sia una duplicazione del finanziamento degli stessi costi da parte del dispositivo e di altri programmi dell'Unione, nonché con risorse ordinarie da bilancio statale;
- l'obbligo dell'individuazione del titolare effettivo ai sensi della Circolare MEF RGS n. 30 del 2022 e Appendice tematica "rilevazione della titolarità effettiva" - adottata con Circolare MEF RGS n. 27/2023;
- il rispetto della normativa in materia di assenza di conflitto di interessi come previsto dalla Circolare MEF RGS n. 16/2023;
- nonché i principi generali previsti dalla normativa nazionale e comunitaria di riferimento applicabile al PNRR, così come riportati nella Circolare MEF RGS n. 21 del 14.10.2021.

Ai sensi del Decreto ministeriale n. 413219/2023, per l'attuazione degli obiettivi previsti devono essere rispettate le seguenti milestones:

- **entro il 31 dicembre 2023** – Pubblicazione dei bandi regionali;
- **entro il 31 marzo 2024** (17 marzo 2024 termine definito dal presente bando) – Termine di acquisizione delle domande di sostegno;
- **entro il 31 maggio 2024** - Selezione delle domande ammissibili e formazione della graduatoria (elenco dei progetti ammissibili) e comunicazione ai beneficiari con indicazione delle condizioni per il finanziamento e la realizzazione dell'iniziativa. La graduatoria dovrà essere pubblicata sul sito della Regione e il relativo link dovrà essere comunicato al MASAF;
- **entro il 15 giugno 2024** – Trasmissione al MASAF, da parte delle Regioni e Province autonome, dell'esito della selezione delle domande e della formazione della graduatoria con l'indicazione delle somme eccedenti quelle necessarie al pagamento di tutti i beneficiari ammessi, ai fini della successiva riassegnazione delle risorse da parte del Ministero;
- **entro il 30 giugno 2024** – Riassegnazione da parte del MASAF delle risorse eccedenti di cui al punto precedente, ai sensi di quanto previsto ai punti 2) e 3) della Sezione II;
- **entro il 31 dicembre 2025** - Completamento degli investimenti e presentazione della domanda di pagamento del saldo da parte dei beneficiari;
- **entro il 30 giugno 2026** - Erogazione del contributo per tutti i beneficiari (M2C1-8 target UE).

### 3. Definizioni

1. Ai fini del presente bando sono adottate le seguenti definizioni:

- a) AGEA: agenzia per le erogazioni in agricoltura, organismo pagatore della misura di aiuto;
- b) Beneficiario: l'attività che può beneficiare degli aiuti di cui al presente bando, come meglio dettagliato al successivo articolo 7;

- c) DNSH: principio "Do No Significant Harm", di cui all'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852, secondo il quale non è ammissibile finanziare interventi, in ambito PNRR, che arrechino un danno significativo all'ambiente;
- d) Impresa: ogni entità, indipendentemente dalla forma giuridica rivestita, che eserciti un'attività economica, come definita nell'allegato I del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 e nell'allegato I del regolamento (UE) n. 2472/2022 della Commissione del 14 dicembre 2022, che recano i criteri di distinzione tra microimprese, piccole, medie e grandi imprese;
- e) Indicatori comuni: sistema di misurazione del raggiungimento dei target prefissati dalla alla sottomisura "ammodernamento delle macchine agricole", e più precisamente:
- 6A [Imprese beneficiarie di un sostegno per sviluppare o adottare prodotti, servizi e processi applicativi digitali - sviluppo di tecnologie e soluzioni digitali (piccole comprese le micro; medie; grandi)];
  - 6B [Imprese beneficiarie di un sostegno per sviluppare o adottare prodotti, servizi e processi applicativi digitali - adozione di soluzioni digitali per trasformare i loro servizi, prodotti o processi (piccole comprese le micro; medie; grandi)];
  - 9 [Imprese beneficiarie di un sostegno – (piccole comprese le micro; medie; grandi)];
- f) Intervento: progetto realizzabile nell'ambito della misura M2C1 - Investimento 2.3, oggetto del presente avviso, per il raggiungimento degli specifici obiettivi previsti dal PNRR. Identificato attraverso un Codice Unico di Progetto (CUP), esso rappresenta la principale entità del monitoraggio quale unità minima di rilevazione delle informazioni di natura anagrafica, finanziaria, procedurale e fisica;
- g) Giovane agricoltore: persona di età non superiore a 40 anni (41 anni non compiuti); nel rispetto delle condizioni previste dal PSP 2023-2027 cap. 4.1.5, insediati da non più di 5 anni dal momento della presentazione della domanda;
- h) Milestone (lett. "pietra miliare"): traguardo qualitativo da raggiungere tramite una determinata misura del PNRR (riforma e/o investimento), che rappresenta un impegno concordato con l'Unione europea o a livello nazionale;
- i) Missione: risposta, organizzata secondo macro-obiettivi generali e aree di intervento, rispetto alle sfide economiche-sociali che si intendono affrontare con il PNRR e articolata in Componenti;
- j) Ministero: il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;
- k) Orientamenti: Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2022/C 485/01, pubblicati nella GUUE C 485 del 21.12.2022;
- l) Organismo Pagatore: Autorità competente designata dal Ministero, con funzione di esecuzione e contabilizzazione delle spese finanziate dal PNRR nell'ambito della misura di Innovazione e meccanizzazione nel settore agricolo e alimentare;
- m) PNRR (o Piano): Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza approvato definitivamente con decisione di esecuzione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, che ha recepito la Proposta della Commissione europea del 22 giugno 2021 (COM (2021) 344);
- n) Rendicontazione delle spese: attività necessaria a comprovare la corretta esecuzione finanziaria del progetto;
- o) Settore agricolo: l'insieme delle imprese attive nel settore della produzione primaria e della trasformazione di prodotti agricoli di cui al punto (33) (9) della sezione 2.4 degli Orientamenti;
- p) SIAN: Sistema Informativo Agricolo Nazionale;
- q) Sistema ReGiS: sistema informatico di cui all'articolo 1, comma 1043 della legge di bilancio n. 178/2020 (legge bilancio 2021), sviluppato per supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione

e di controllo del PNRR e atto a garantire lo scambio elettronico dei dati tra i diversi soggetti coinvolti nella governance del PNRR;

- r) Soggetto attuatore: ogni Regione o Provincia autonoma a cui è affidata la gestione delle risorse finanziarie di cui al presente decreto;
- s) Struttura responsabile: unità organizzativa regionale responsabile per l'attuazione, il coordinamento e l'informazione nei confronti del Soggetto attuatore e del Ministero;
- t) Tagging clima e digitale: principio secondo il quale le attività previste devono porre particolare rilievo sull'aspetto del mondo naturale e del mondo digitale;
- u) Target: traguardo quantitativo da raggiungere mediante l'attuazione di una determinata misura del PNRR (riforma e/o investimento), che rappresenta un impegno concordato con l'Unione europea o a livello nazionale, misurato tramite un indicatore specifico.

#### **4. Aree di intervento**

Sono ammissibili all'aiuto esclusivamente gli investimenti realizzati all'interno del territorio della Regione autonoma Valle d'Aosta.

#### **5. Struttura competente**

Ai fini del presente bando è individuata quale struttura competente la Struttura "Investimenti aziendali e pianificazione agricolo-territoriale" del Dipartimento Agricoltura.

#### **6. Risorse finanziarie disponibili**

1. Gli interventi a valere sul presente avviso sono "Finanziati dall'Unione Europea – Next Generation EU" e la dotazione finanziaria assegnata alla Regione Valle d'Aosta per la sottomisura "ammodernamento delle macchine agricole", è pari ad euro **1.672.976,19**, come individuato dal decreto del Ministero dell'Agricoltura, Sovranità alimentare e delle Foreste n. 53263 del 2 febbraio 2023, di cui **euro 836.488,10** riservati **tag digital 084 – digitalizzazione dei trasporti: altri modi di trasporto**.

**Qualora gli interventi proposti a finanziamento alla Regione Valle d'Aosta non soddisfino nel complesso tale requisito, la concessione dell'aiuto potrà avvenire solo a seguito della valutazione a livello nazionale da parte del Ministero.**

2. L'Amministrazione regionale può assegnare ulteriori risorse al presente bando derivanti da riassegnazioni ministeriali, sezione II dell'Allegato 1 del decreto ministeriale n. 413219 del 8 agosto 2023.
3. La ripartizione delle disponibilità finanziarie, derivanti da rinunce ed economie, saranno definite in ragione della riassegnazione delle risorse non utilizzate dalle Regioni e Province autonome, che il Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste (MASAF) effettuerà sulla base delle informazioni ricevute dalle stesse Amministrazioni, in attuazione di quanto prescritto dalla SEZIONE II – Modalità di riassegnazione delle risorse finanziarie non utilizzate dalle Regioni e Province autonome – del DM n. 413219 del 8 agosto 2023.



## CAPO II BENEFICIARI E REQUISITI DI AMMISSIBILITA'

### 7. Requisiti di ammissibilità del richiedente (soggettivi)

1. Beneficiari del presente bando sono le imprese agro-meccaniche e le micro, piccole medie imprese agricole e le loro cooperative e associazioni, così come definite all'allegato I del Regolamento UE 2022/2472.
2. I beneficiari, di cui al comma 1, alla data di presentazione della domanda di sostegno, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
  - a) essere titolari di partita IVA e iscritti nella sezione speciale del registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA) con ATECO a fianco di ciascun indicato:
    - ✓ imprese agricole e le loro cooperative e associazioni: **A.01**;
    - ✓ imprese agro-meccaniche: **A.01.61.00**;
  - b) essere agricoltori in attività ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (UE) n. 1307/2013;
  - c) avere un Fascicolo Aziendale confermato e aggiornato ai sensi dell'art. 43 del decreto-legge n. 76 del 2020;
  - d) non essere imprese in difficoltà ai sensi della normativa europea sugli Aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (solo per le micro, piccole medie imprese agricole e le loro cooperative e associazioni);
  - e) essere nelle condizioni di "assenza di reati gravi in danno dello Stato e dell'Unione Europea" (Codice dei contratti – d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36);
  - f) essere in regola con i versamenti contributivi (DURC).
3. Sono escluse dagli aiuti di cui al presente decreto:
  - le grandi imprese;
  - le imprese destinatarie di ordini di recupero pendenti a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno;
  - le imprese in difficoltà, di cui all'articolo 2, punto 59 del Regolamento UE 2022/2472.

## CAPO III ALIQUOTE E CALCOLO DEL SOSTEGNO, CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA'

### 8. Tipologia e aliquote del sostegno

1. Il sostegno è concesso in forma di contributo in conto capitale, con l'aliquota di contributo pari a:
  - il 65% dell'importo dei costi di investimento ammissibili;
  - l'80% dell'importo dei costi di investimento ammissibili nel caso di giovani agricoltori.
2. Il sostegno di cui al comma 1 è concesso secondo il seguente regime di aiuti:
  - sulla base del Regolamento (UE) 2022/2472 della Commissione, del 14 dicembre 2022, per gli aiuti a favore delle micro, piccole e medie imprese, appartenenti al settore della produzione primaria;
  - sulla base dell'articolo 3, comma 2 del Regolamento (UE) 1407/2013 del 18 dicembre 2013, per gli aiuti a favore delle imprese agro-meccaniche, micro, piccole e medie imprese che operano fuori dal settore della produzione agricola primaria, cioè l'importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi a un'impresa unica non può superare 200.000,00 euro nell'arco di tre esercizi finanziari.
3. Oltre al rispetto del tag climatico, al fine di soddisfare il tagging digitale, **la Regione destina, nel rispetto del DNSH, al "tag digital 084 – digitalizzazione dei trasporti: altri modi di trasporto" il 50% delle risorse finanziarie disponibili nella sottomisura**, come indicato nell'Allegato 1, Sezione VII del DM n. 413219 del 8 agosto 2023.

### 9. Divieto di doppio finanziamento e cumulabilità

1. Gli aiuti di cui al presente bando possono essere cumulati, in relazione agli stessi costi ammissibili, con altri aiuti di Stato e con gli aiuti de minimis, nel rispetto del divieto di doppio finanziamento e a condizione che tale cumulo non comporti il superamento dell'intensità di aiuto stabilita per ciascun tipo di investimento disciplinato. Gli aiuti possono altresì essere cumulati con qualunque altra misura di sostegno finanziata con risorse pubbliche, a condizione che tale cumulo non comporti il superamento del costo sostenuto per ciascun tipo di investimento disciplinato.
2. Il beneficiario allega, **a pena di inammissibilità**, alla domanda di sostegno di cui all'art. 15 e successivamente alla domanda di pagamento a saldo di cui all'articolo 24, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, rilasciata ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, redatta utilizzando rispettivamente la scheda H) e la scheda I), e la documentazione ivi indicata, relativa alla non sussistenza di doppio finanziamento e al rispetto della cumulabilità dell'intervento proposto.
3. In ogni caso deve essere garantita l'assenza del doppio finanziamento ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento (UE) 2021/241, nel rispetto delle condizioni poste dalla circolare RGS N. 33/2021 e ss.mm.ii.

### 10. Interventi e spese ammissibili

1. Il presente bando prevede come ammissibili le spese sostenute dai beneficiari, in data successiva alla presentazione della domanda di sostegno, per:
  - a) **Supporto all'investimento in macchine e attrezzature per l'agricoltura di precisione;**

- b) Sostituzione di veicoli fuoristrada per agricoltura e zootecnia;**
- c) Supporto all'investimento per l'innovazione dei sistemi di irrigazione e gestione delle acque;**
- d) Spese generali, compresi i costi sostenuti per la redazione della perizia asseverata.**

**2. Con riferimento alla tipologia a) Supporto all'investimento in macchine e attrezzature per l'agricoltura di precisione:**

a1) macchine, motrici e operatrici, dispositivi e macchine di supporto quali, ad esempio, sistemi di sensori in campo, stazioni meteo e APR (droni), strumenti e dispositivi per il carico e lo scarico, la movimentazione, la pesatura e la cernita automatica dei pezzi, dispositivi di sollevamento e manipolazione automatizzati, *Automated Guided Vehicles* (AGV) e sistemi di convogliamento e movimentazione flessibili, e/o dotati di riconoscimento dei pezzi, che soddisfino almeno uno dei seguenti requisiti:

1. presenza o compatibilità con un sistema ISOBUS o equivalente con funzionalità task controller;
2. presenza di un sistema di interconnessione leggera sia in grado di trasmettere dati in uscita, funzionali, a titolo esemplificativo, a soddisfare i requisiti ulteriori di telemanutenzione e/o controllo in remoto e di monitoraggio continuo delle condizioni di lavoro e dei parametri di processo;
3. presenza di un sistema di guida automatica o semi automatica;
4. presenza di un sistema di telemanutenzione e/o telediagnosi e/o controllo in remoto;
5. presenza di soluzioni proprietarie per controllo a rateo variabile, controllo sezioni o strategie di guida parallela.

a2) macchine ed attrezzature di precisione per ridurre l'utilizzo dei fitofarmaci ed ottimizzare l'utilizzo dei fertilizzanti, per migliorare la sostenibilità dei processi produttivi e proteggere l'ambiente.

a3) macchine ed attrezzature dedicate al settore zootecnico caratterizzate da un elevato livello tecnologico e di automazione, quali: macchine il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite sensori e azionamenti; macchine utensili e impianti per la realizzazione di prodotti mediante la trasformazione dei materiali e delle materie prime; sistemi di monitoraggio *in process* per assicurare e tracciare la qualità del prodotto o del processo produttivo e che consentono di qualificare i processi di produzione in maniera documentabile e connessa al sistema informativo di fabbrica. Per tali macchine/attrezzature è necessario il soddisfacimento di almeno uno dei requisiti:

1. presenza di un sistema di interconnessione leggera sia in grado di trasmettere dati in uscita, funzionali, a titolo esemplificativo, a soddisfare i requisiti ulteriori di telemanutenzione e/o telediagnosi e/o controllo in remoto e di monitoraggio continuo delle condizioni di lavoro e dei parametri di processo;
2. presenza di un sistema di monitoraggio continuo delle condizioni di lavoro e dei parametri di processo mediante opportuni set di sensori.

**Qualora le macchine riportate nel punto a) siano dotate di motore, questo deve essere elettrico o a biometano.** Si precisa che il punto a) non riguarda i veicoli fuoristrada.

**3. Con riferimento alla tipologia b) Sostituzione di veicoli fuoristrada per agricoltura e zootecnia:**

veicoli rientranti nel campo di applicazione del Regolamento (UE) 167/2013<sup>1</sup> che soddisfino entrambi i seguenti requisiti:

1. siano dotati di motore elettrico o a biometano. In questo caso i produttori di biocarburanti e biometano gassosi e devono fornire certificati rilasciati da valutatori indipendenti, come disposto dalla direttiva RED II (direttiva (UE) 2018/2001); gli operatori devono acquistare certificati di garanzia di origine commisurati all'uso previsto;

---

<sup>1</sup> Rientrano nel campo di applicazione del Regolamento 167/2013 *i veicoli agricoli e forestali di cui all'articolo 4 del medesimo e più specificamente ai seguenti veicoli:*

- a) trattori (categorie T e C);
- b) rimorchi (categoria R); e
- c) attrezzature intercambiabili trainate (categoria S)".

2. siano destinati ad attività agricole o zootecniche.

**L'acquisto dei veicoli sopra indicati è autorizzato solo in caso di sostituzione di veicoli più inquinanti, al fine di rispettare il principio di "non arrecare un danno significativo". Pertanto, la domanda di sostegno dovrà identificare in maniera univoca il veicolo sostituito.**

**Inoltre i veicoli sostituiti non possono essere reimmessi sul mercato. È obbligatoria la loro rottamazione di cui va fornita documentata dimostrazione: in particolare, come indicato alla scheda A – Checklist DNSH (punto 3 degli adempimenti ex-post), qualora non sia possibile ottenere il certificato di rottamazione sarà necessario avere una dichiarazione firmata dall'ente/impresa/soggetto attestante l'impegno dello stesso a garantire il corretto smaltimento del mezzo in maniera coerente con la normativa nazionale/europea vigente.**

4. **Con riferimento alla tipologia c) Supporto all'investimento per l'innovazione dei sistemi di irrigazione e gestione delle acque:**

Sistemi di gestione intelligente dell'irrigazione attraverso remote sensing e/o proximal sensing per la misura delle variabili metereologiche, dell'umidità e caratteristiche del suolo e della coltura e utilizzo di sistemi di supporto alle decisioni (DSS) per la stima dei fabbisogni irrigui delle colture e la gestione irrigua di precisione, che consentano di stabilire le strategie migliori per ottimizzare la resa e minimizzare l'uso di risorse idriche anche collegati a sistemi di informazione in tempo reale su smartphone o di gestione automatizzata dei sistemi irrigui. In questo caso i beni finanziabili finalizzati all'implementazione di *smart technologies* per l'irrigazione e la gestione delle acque nelle aziende agricole possono essere costituiti da:

1. beni materiali, per i quali si fa riferimento all'Allegato A della legge n. 232 del 2016;
  2. beni immateriali, per i quali si fa riferimento all'Allegato B della legge n. 232 del 2016;
- per le voci pertinenti con la tipologia di investimento previsto.

5. **Con riferimento alla tipologia d) spese generali,** la spesa ammissibile è pari al 5% dell'investimento individuato, nei limiti di cui all'articolo 11, comma 1. Tra le spese ammissibili rientrano quelle relative alla perizia asseverata, resa da un tecnico indipendente abilitato, che il beneficiario dovrà obbligatoriamente presentare in sede di domanda di pagamento.

## 11. Spesa massima ammissibile al sostegno

1. La spesa massima ammissibile della domanda di sostegno, indipendentemente dalla tipologia di beneficiario, è pari a:

- ✓ **euro 35.000,00** con riferimento agli investimenti:
  - lettera a) supporto all'investimento in macchine e attrezzature per l'agricoltura di precisione;
  - lettera c) supporto all'investimento per l'innovazione dei sistemi di irrigazione e gestione delle acque;
- ✓ **euro 70.000,00** per gli investimenti di cui alla lettera b) sostituzione di veicoli fuoristrada per agricoltura e zootecnia.

2. Le spese massime ammissibili non sono cumulabili. La spesa massima ammissibile, nel caso di investimenti che ricadono nelle lett. a) e c) è di 35.000,00 euro, mentre per gli investimenti che ricadono nella lett. b) è di 70.000,00. Per gli investimenti di cui ai punti a) e c), eventuali proposte progettuali di importo compreso tra euro 35.000,00 e 70.000,00 potranno essere comunque finanziate ed il contributo concedibile sarà calcolato sulla spesa ammissibile di euro 35.000,00. Per gli investimenti di cui ai punti b), eventuali proposte progettuali di importo superiore a euro 70.000,00 potranno essere comunque finanziate ed il contributo concedibile sarà calcolato sulla spesa ammissibile di euro 70.000,00.

3. Ogni beneficiario può pertanto presentare una sola domanda di sostegno per una spesa massima complessiva di 70.000,00 euro, comprese le eventuali spese generali nel limite massimo del 5% dell'investimento.

## 12. Interventi e spese non ammissibili

1. Non sono ammissibili le spese:

- a) acquisto di impianti, macchine e attrezzature usati;
- b) fornitura di beni e servizi senza pagamento in denaro giustificato da fattura o documenti probanti equivalenti;
- c) investimenti destinati alla mera sostituzione di impianti ed attrezzature già presenti in azienda, che non comportino un miglioramento tecnologico e un minore impatto ambientale;
- d) opere di manutenzione impianti ed attrezzature esistenti;
- e) opere provvisorie non direttamente connesse all'esecuzione del progetto;
- f) spese relative all'IVA salvo nei casi in cui non sia recuperabile ai sensi della normativa nazionale di settore. L'IVA che sia comunque recuperabile non può essere considerata ammissibile anche ove non venga effettivamente recuperata dal beneficiario finale;
- g) qualsiasi tipologia di spesa non funzionale all'investimento proposto e/o non prevista dalle norme unionali, nazionali e regionali
- h) qualsiasi forma di noleggio o leasing.

Non sono in ogni caso autorizzati interventi che prevedano attività su strutture e manufatti connessi a:

- i. attività connesse ai combustibili fossili, compreso l'uso a valle;
- ii. attività nell'ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (ETS) che generano emissioni di gas a effetto serra previste non inferiori ai pertinenti parametri di riferimento;
- iii. attività connesse alle discariche di rifiuti, agli inceneritori e agli impianti di trattamento meccanico biologico;
- iv. attività nel cui ambito lo smaltimento a lungo termine dei rifiuti potrebbe causare un danno all'ambiente.

## 13. Requisiti di ammissibilità degli interventi (oggettivi)

1. Ai fini dell'ammissibilità gli interventi di cui al precedente punto 10. devono:

- a) essere interamente realizzati in Valle d'Aosta;
- b) **essere avviati successivamente alla data di presentazione della domanda di sostegno;**
- c) non comportare un peggioramento delle condizioni ambientali e delle risorse naturali, e dovranno essere conformi alle norme nazionali e unionali in materia di tutela ambientale, nonché al principio "non arrecare un danno significativo" (DNSH), di cui all'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852.

## 14. Congruità e ragionevolezza delle spese

1. Le spese, ai fini dell'ammissibilità, sono congrue e ragionevoli in funzione dell'intervento attivato. La valutazione della congruità e ragionevolezza avviene mediante la verifica della documentazione allegata alla domanda di sostegno costituita da almeno **tre preventivi di spesa**, con le seguenti caratteristiche:

1.1 comparabili tra loro, cioè riferiti a beni aventi specifiche tecniche/caratteristiche uguali o simili e nelle medesime quantità;

1.2 ottenuti in data antecedente alla data di presentazione della domanda di sostegno da ditte fornitrici indipendenti e in concorrenza tra di loro;

1.3 contenenti i seguenti elementi:

- i. i dati completi della ditta fornitrice (compresi numeri di telefono ed indirizzo di posta elettronica e PEC);
- ii. la descrizione e la tipologia della fornitura e di eventuali componenti accessori/optional;
- iii. il prezzo unitario di ogni fornitura indicata;

2. Sono inoltre necessari eventuali ulteriori elementi utilizzati ai fini della scelta del preventivo ritenuto valido:

- a) **nel caso in cui la scelta del preventivo non risulti essere quella con il prezzo più basso**, essere corredati da una relazione del beneficiario illustrante la motivazione della scelta del preventivo ritenuto valido sulla base di parametri tecnico-economici quali ad esempio, la completezza delle caratteristiche funzionali, i tempi di consegna, l'assistenza tecnica. La relazione tecnico-economica non è necessaria se la scelta del preventivo risulta essere quella con il prezzo più basso che, in ogni caso, sarà il costo ritenuto congruo;
- b) **in caso di acquisto di impianti, macchinari e attrezzature o servizi specialistici innovativi non ancora diffusi sul mercato o che necessitano di adattamenti specialistici**: una relazione tecnica, sottoscritta da un tecnico abilitato ed iscritto ad un ordine o collegio professionale, in cui si attesta la congruità del costo sulla base delle ricerche di mercato possibili;
- c) **in caso di acquisizioni di beni altamente specializzati, di interventi a completamento di impianti o di forniture in macchinari e attrezzature preesistenti per i quali non sia possibile reperire o utilizzare più fornitori**: preventivo di spesa, redatto e rilasciato con le modalità indicate al punto 1 e relazione tecnica, sottoscritta da un tecnico abilitato ed iscritto ad un ordine o collegio professionale, in cui si attesta l'impossibilità, debitamente motivata e documentata, di individuare altre imprese concorrenti in grado di fornire i beni o i servizi, indipendentemente dal valore del bene o della fornitura da acquistare.

3. Il costo ammissibile relativo all'acquisto di impianti, macchinari e attrezzature non è mai superiore a quello risultante dal preventivo con costo più basso.

4. I costi correlati a preventivi rilasciati con modalità diverse da quelle previste al comma 1 non sono ritenuti congrui e non sono ammessi a finanziamento.

5. In fase di accertamento dell'avvenuta realizzazione degli interventi il costo ammesso, ai fini del mantenimento del contributo concesso, non sarà superiore a quello ritenuto congruo in fase di ammissibilità.

## CAPO IV PROCEDIMENTO PER LA CONCESSIONE DEL SOSTEGNO

### 15. Presentazione della domanda di sostegno

#### 15.1 Quando presentare la domanda di aiuto

La domanda di aiuto può essere presentata dal **8 gennaio 2024 al 17 marzo 2024**.

## 15.2 Come presentare la domanda di aiuto

Le domande sono presentate telematicamente utilizzando il Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN), nei limiti temporali previsti al punto 15.1, da parte degli utenti abilitati alla compilazione della domanda:

- i CAA con ruolo di compilazione domande relative a misure non connesse alla superficie e agli animali;
- gli utenti qualificati abilitati da AGEA;
- i liberi professionisti, abilitati ed iscritti ad un ordine o collegio professionale, autorizzati dalla Regione.

L'accesso alla piattaforma SIAN avviene mediante SPID del soggetto incaricato del caricamento della domanda di aiuto.

Le richieste di abilitazione dei professionisti devono essere inviate all'indirizzo [assistenza-sian@regione.vda.it](mailto:assistenza-sian@regione.vda.it) **in tempo utile per la presentazione delle domande**, utilizzando la modulistica pubblicata sulla pagina tematica *Agricoltura* del sito istituzionale della Regione autonoma Valle d'Aosta.

Entro il termine di cui al precedente punto 15.1, per tramite del soggetto autorizzato, il richiedente compila, sottoscrive mediante firma OTP, e rilascia, esclusivamente mediante SIAN, la domanda di aiuto **corredata da tutta la documentazione di cui all'articolo 16**.

**Si precisa che la presente procedura non prevede la possibilità di ricorso al soccorso istruttorio, come indicato dalla sentenza del Consiglio di Stato, sezione VI, del 6 febbraio 2023 n. 1232, pertanto, nel caso in cui la documentazione allegata non sia completa, la domanda sarà oggetto di esclusione.**

Copia della domanda rilasciata su SIAN deve essere sottoscritta dal beneficiario e trasmessa entro 24 ore esclusivamente mediante posta elettronica certificata all'indirizzo [agricoltura@pec.regione.vda.it](mailto:agricoltura@pec.regione.vda.it)

Per eventuali dubbi sulle modalità di compilazione delle domande, lo sportello unico Agricoltura offre un servizio di supporto telefonico. In caso di problemi informatici legati alla funzionalità di SIAN in fase di presentazione della domanda di aiuto è possibile aprire un ticket inviando una mail all'indirizzo [assistenza-sian@regione.vda.it](mailto:assistenza-sian@regione.vda.it), allegando copia pdf della domanda nello stato in cui si trova e copia delle videate con evidenza degli errori.

I malfunzionamenti degli strumenti utilizzati, l'incompatibilità degli stessi con il SIAN, la difficoltà o la lentezza di connessione, l'assenza di firma OTP, le incompletezze o inesattezze del fascicolo aziendale o di qualsiasi altro motivo diverso dal malfunzionamento del sistema informatico che impedisca il rilascio della domanda è di esclusiva responsabilità del richiedente; pertanto si raccomanda di procedere all'inserimento della domanda su portale SIAN entro un termine adeguato rispetto ai tempi di compilazione e rilascio della domanda, al numero e alla dimensione dei documenti da allegare alla stessa.

Si sottolinea che l'apertura del ticket non equivale alla presentazione della domanda che dovrà comunque essere rilasciata, senza eccezioni, con le modalità e nei termini stabiliti dal presente bando.

**La sottoscrizione della domanda di aiuto equivale alla dichiarazione di conoscenza e accettazione delle clausole individuate nel presente bando.**

Tutte le comunicazioni inerenti alla domanda di sostegno e di pagamento che non possono essere effettuate mediante piattaforma SIAN avvengono esclusivamente via PEC.

Il beneficiario presenta una sola domanda di sostegno a valere sul presente bando. In caso di presentazione di eventuali domande di sostegno successive alla prima, sarà presa in considerazione esclusivamente l'ultima domanda presentata in ordine cronologico e le precedenti non verranno ritenute ammissibili, fatto salvo il preventivo ritiro di cui all'articolo 30 "Ritiro delle domande di sostegno, di pagamento e dichiarazioni".

## 16. Proposta progettuale e documentazione da allegare alla domanda di sostegno

1. Il beneficiario allega alla domanda di sostegno rilasciata tramite piattaforma SIAN, pena inammissibilità della domanda:
  - a) una proposta progettuale dell'intervento proposto, sottoscritta dal richiedente e da tecnico abilitato ed iscritto ad un ordine o collegio professionale (scheda D);
  - b) cronoprogramma procedurale e finanziario dell'intervento, in formato excel, contenente i principali adempimenti legati all'investimento proposto;
  - c) una dichiarazione firmata da un tecnico abilitato ed iscritto ad un ordine o collegio professionale che attesti che il veicolo/macchinario/strumento oggetto di finanziamento comporta un effettivo miglioramento dell'efficienza energetica e della riduzione delle emissioni di carbonio e sostanze inquinanti sul sistema produttivo del richiedente, **compresa la documentazione prevista dalla scheda A come ex-ante;**
  - d) copia della carta di identità, ovvero di altro documento di riconoscimento equipollente, in corso di validità, del soggetto che ha sottoscritto la domanda di sostegno, ai dell'art. 38 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii, qualora non sottoscritta digitalmente;
  - e) documentazione relativa alla congruità e ragionevolezza del prezzo indicata all'articolo 14 in funzione dell'intervento programmato, comprese le eventuali relazioni, predisposte tecnico abilitato ed iscritto ad un ordine o collegio professionale, di cui all'articolo 14, comma 2, lettere a), b) o c);
  - f) per l'acquisto di impianti, macchinari e attrezzature: copia della Dichiarazione di conformità CE o Dichiarazione di incorporazione di cui alla direttiva 2006/42/CE. In assenza di tale dichiarazione è possibile fornire una dichiarazione sostitutiva di atto notorio nella quale il soggetto beneficiario garantisce la conformità del macchinario alle previsioni della direttiva e s.m.i.;
  - g) la scheda F – dichiarazione di assenza del conflitto di interesse debitamente compilato e sottoscritto dal richiedente;
  - h) la scheda G – dichiarazione in merito al rispetto dei principi del PNRR, ivi compresa la dichiarazione in merito al titolare effettivo e all'assenza di doppio finanziamento;
  - i) eventuale documentazione al fine di comprovare il punteggio autoassegnato, con riferimento al criterio A. In caso di assenza di tale documentazione in sede di istruttoria in punteggio non dimostrato sarà portato a 0.**
2. Il beneficiario è tenuto ad indicare nella documentazione progettuale, ove non già previsto delle schede allegate, che il progetto è finanziato nell'ambito del PNRR, con esplicito riferimento al finanziamento da parte dell'Unione europea e all'iniziativa Next Generation EU (ad es. utilizzando la frase "finanziato dall'Unione europea - Next Generation EU"), riportando l'emblema dell'Unione europea, scaricabile dal seguente link:  
<https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/18572>

## 17. Criteri di selezione e di priorità

1. I sostegni sono concessi con il procedimento valutativo a graduatoria in applicazione dei criteri di selezione sotto individuati in base ai principi di cui all'articolo 8 del DM 413219/2023.  
I criteri di selezione sono definiti in modo tale da consentire la valutazione oggettiva dei progetti che maggiormente possono contribuire alla realizzazione della logica dell'intervento della misura e al raggiungimento dei target degli indicatori. Il punteggio ottenuto mediante la valutazione dei criteri di selezione determina il posizionamento in graduatoria del richiedente.
2. Il punteggio massimo assegnabile è pari a 100 punti.



3. In caso di parità di punteggio tra due o più domande, sono utilizzati come criteri preferenziali la minore età e l'appartenenza al genere femminile del richiedente.

criterio		specificata		Punteggio max	Punteggio proposto	motivazione documentazione giustificativa	e
A	dimostrazione dell'adesione al sistema Biologico	Certificazione Biologico	10	10			
		Nessuna certificazione	0				
B	Partecipazione alle misure agro-ambiente	SI	5	5			
		NO	0				
C	Tipologia di investimento, nel rispetto del principio DNSH	Interventi di supporto per l'innovazione dei sistemi di irrigazione e gestione delle acque	55	55			
		Investimenti nell'ambito della digitalizzazione dei trasporti	50				
		Investimenti che determinano la riduzione dell'utilizzo dei fitofarmaci e ottimizzano l'uso dei fertilizzanti	40				
D	Beneficiario è giovane agricoltore, il soggetto richiedente o legale rappresentante di età compresa entro i 41 anni non compiuti, nel rispetto delle condizioni previste dal PSP 2023/2027 cap. 4.1.5	SI	10	10			
		NO	0				
E	Parità di genere, il soggetto richiedente o legale rappresentante è donna.	SI	10	10			
		NO	0				
F	Territorio (criterio con scelta esclusiva)	investimenti in aree Natura 2000	10	10			
		investimenti in aree ARPM	8				
		investimenti in aree ARM	4				
		investimenti in altre aree	0				

## 18. Istruttoria della domanda di aiuto

1. L'amministrazione regionale esegue l'istruttoria delle domande pervenute nei termini previsti, in coerenza con quanto disposto dalla circolare MEF – RGS 11 agosto 2022, n. 30, sulla base delle disposizioni fornite dalle "Linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo Sviluppo rurale e ad altri interventi analoghi", e del principio di sana gestione finanziaria.

L'istruttoria delle domande di aiuto è composta dalle seguenti fasi:

- a) ricevibilità della domanda;
- b) graduatoria provvisoria;
- c) valutazione dell'ammissibilità della domanda;
- d) approvazione della graduatoria definitiva;
- e) atto di concessione degli aiuti con accettazione dell'atto da parte del beneficiario.

L'approvazione della graduatoria definitiva deve avvenire entro il **31 maggio 2024**.

### 18.1 Ricevibilità della domanda

Il controllo di ricevibilità delle domande è effettuato in ordine alla completezza e alla pertinenza della documentazione prevista dall'articolo 16.

**Le domande di aiuto che non risultano complete della documentazione di cui sopra non sono ricevibili e di conseguenza sono escluse dal procedimento, come precisato dalla sentenza del Consiglio di Stato, sezione VI, del 6 febbraio 2023 n. 1232**

Dell'esclusione dal procedimento delle domande non ricevibili viene dato atto mediante provvedimento dirigenziale, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge 24/1/1990.

### 18.2 Graduatoria provvisoria

La graduatoria provvisoria è redatta sulla base del punteggio autoassegnato dai richiedenti con riferimento ai criteri di selezione di cui all'articolo 17 e pubblicata alla pagina tematica *Agricoltura* del sito istituzionale della Regione autonoma Valle d'Aosta entro 10 giorni dal termine di presentazione delle domande di aiuto.

### 18.3 Valutazione dell'ammissibilità e istruttoria della domanda

La fase di valutazione dell'ammissibilità della domanda si suddivide in un'istruttoria amministrativa e tecnica.

**L'istruttoria amministrativa** consiste nel controllo formale al 100% dei dati forniti e delle dichiarazioni rese dai partecipanti ai fini della verifica del titolare effettivo, della prevenzione e contrasto ai conflitti di interesse e della non sussistenza del doppio finanziamento. In particolare, deve:

- verificare l'avvenuto rilascio dei dati e delle dichiarazioni da parte dei soggetti candidati/proponenti – accertandosi che abbiano fornito i dati necessari per l'identificazione del titolare/destinatario effettivo nonché rilasciato idonea autodichiarazione di assenza di conflitto di interessi e di non sussistenza di doppio finanziamento del progetto proposto;
- verificare la correttezza formale delle dichiarazioni, rese ai sensi degli artt. 46 e 47 DPR 445/2000, accertandosi che le dichiarazioni in ordine all'assenza di conflitto di interesse, di non sussistenza di doppio finanziamento e le comunicazioni dei titolari/destinatari effettivi siano state rese (e sottoscritte) da parte dei soggetti obbligati per legge o dal presente Bando;
- verificare la conformità delle dichiarazioni alla normativa vigente - assicurandosi che le comunicazioni in ordine al titolare effettivo siano coerenti con i format predisposti e/o previsti dal presente bando e,

in particolare, che le dichiarazioni in merito all'assenza di conflitto di interessi e assenza del doppio finanziamento siano state rese, comunque, nella forma della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e di certificazione (art 46 e 47 DPR n. 445/2000) ed in coerenza con quanto richiesto dalla normativa vigente, avuto riguardo sia al contenuto specifico che alle tempistiche di presentazione.

**L'istruttoria tecnica** è volta a verificare la congruità e la ragionevolezza degli interventi proposti, al fine di determinare la spesa ammessa.

Nel caso in cui, a seguito delle verifiche di cui sopra, di non correttezza nell'auto assegnazione dei punteggi, il punteggio totale è rideterminato ed è aggiornata la graduatoria provvisoria, con il riposizionamento o l'esclusione del concorrente.

Qualora a seguito del riposizionamento in graduatoria il concorrente risulti in posizione non utile al finanziamento, la relativa istruttoria è interrotta, al fine di procedere all'istruttoria della domanda, o delle domande, che a seguito della rimodulazione della graduatoria risultano in posizione utile.

L'istruttoria tecnica può essere sospesa **per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni**, per l'acquisizione di informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni.

#### **18.4 Approvazione graduatoria definitiva**

Al termine dell'istruttoria la graduatoria definitiva è approvata con provvedimento dirigenziale entro **31 maggio 2024**, con l'indicazione della spesa ammessa all'aiuto e mettendo in evidenza:

- a) le domande ammesse e finanziabili;
- b) le domande ammesse e non finanziabili;
- c) le domande escluse.

Sono ammesse e finanziabili le domande i cui contributi siano totalmente solvibili dalla disponibilità finanziaria assegnata al bando.

La graduatoria dei richiedenti ammessi, ma non finanziabili per carenza di disponibilità finanziaria, resta **valida per 4 mesi**. In caso siano reperiti ulteriori fondi derivanti dalla riassegnazione delle risorse eccedenti di altre Regioni da parte del MASAF entro il 30 giugno 2024, viene riavviata l'istruttoria di cui al precedente punto.

#### **18.5 Concessione aiuto**

Contestualmente all'approvazione della graduatoria definitiva è assunto il provvedimento di concessione degli aiuti a favore delle domande in posizione utile al finanziamento, assegnando il relativo CUP. L'atto di concessione è trasmesso al beneficiario allegando l'"Atto d'obbligo" di cui alla scheda E), che deve essere da quest'ultimo restituito alla Regione **entro 10 giorni dalla data del ricevimento**, debitamente compilato e firmato con le modalità previste dalla normativa vigente.

#### **NOTA BENE**

**Qualora gli interventi complessivamente presentati a finanziamento alla Regione Valle d'Aosta non soddisfino il rispetto del 50% del "tag digital 084 – digitalizzazione dei trasporti: altri modi di trasporto", la concessione dell'aiuto potrà avvenire solo a seguito della valutazione da parte del Ministero del raggiungimento di tale obiettivo a livello nazionale.**

## CAPO V ATTUAZIONE DELL'OPERAZIONE

### 19. Avvio e conclusione

1. L'intervento finanziato è avviato, a pena di revoca del provvedimento di concessione del sostegno, successivamente alla data di presentazione della domanda di sostegno.
2. Ai fini della verifica del rispetto del termine di cui al comma 1 fa fede la data dell'ordine, della conferma di acquisto, del documento di trasporto (DDT), o della fattura accompagnatoria o della fattura relativa ad eventuali acconti o anticipi.
3. L'intervento è concluso e rendicontato con la presentazione della domanda di pagamento a saldo, di cui all'articolo 24, **entro sei mesi** a decorrere dalla data del provvedimento di concessione.
4. La mancata presentazione della domanda di saldo entro il termine al comma precedente comporta la revoca del provvedimento di concessione del sostegno.
5. L'intervento è ritenuto materialmente a termine all'ultima data tra le seguenti:
  - a) la data della dichiarazione di conformità per gli impianti tecnologici;
  - b) la data della fattura di saldo per l'acquisto di beni mobili e la fornitura di servizi.

### 20. Proroghe

1. Considerato che è necessario attenersi al cronoprogramma definito alla sezione III, allegato 1, del DM 413219/2023, il beneficiario può richiedere al Soggetto attuatore, entro il termine di conclusione e rendicontazione dell'intervento di cui al precedente articolo 19, comma 3, una proroga del termine per motivi ostativi alla conclusione dell'investimento nei tempi stabiliti, imprevedibili o imprevisti non imputabili al beneficiario, purché adeguatamente documentati.
2. Il soggetto attuatore può concedere le proroghe di cui al comma 1 fino ad un massimo di ulteriori **dodici mesi**, e comunque con scadenza del termine non oltre il **31 dicembre 2025**, tenuto conto anche dell'avanzamento degli obiettivi di spesa e di risultato.
3. Il soggetto attuatore comunica la proroga al beneficiario entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta.
4. La richiesta di proroga presentata scaduto il termine per la conclusione e rendicontazione dell'intervento non è accolta.

### 21. Varianti

In accordo con le linee guida del PNRR e al fine di garantire una maggiore trasparenza, efficacia ed efficienza della spesa, nonché la certezza del rispetto del cronoprogramma definito dal DM 413219/2023, è auspicabile ridurre al minimo qualsiasi variazione rispetto al progetto originario ammesso a finanziamento.

Nel caso in cui si intenda apportare modifiche indispensabili alla realizzazione del progetto, il beneficiario deve presentare, entro e non oltre 90 giorni dalla concessione dell'aiuto, formale richiesta alla Regione che verificherà e valuterà l'ammissibilità/legittimità in ragione dei seguenti vincoli/condizioni, nei successivi 60 giorni:

- la modifica deve garantire e rispettare le finalità, gli obiettivi, i risultati attesi previsti dal presente avviso;
- le previsioni inerenti ai target e alle milestones non possono in alcuna ipotesi essere oggetto di modifica;

- la variazione non deve comportare una modifica sostanziale della tipologia/natura dell'intervento o progetto interessato;
- in nessun caso potrà essere incrementato il finanziamento già concesso all'intervento.

## CAPO VI RENDICONTAZIONE E LIQUIDAZIONE

### 22. Modalità di rendicontazione dei costi

1. I costi sostenuti dal beneficiario sono ammissibili quando tutte le fatture elettroniche e la documentazione contabile attestante le spese sostenute rispetta gli obblighi di pubblicità ai sensi del Regolamento UE n. 241/2021, i loghi (non nelle fatture elettroniche), incluso il riferimento al finanziamento da parte dell'Unione europea e all'iniziativa Next Generation EU utilizzando la frase "finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU" e viene emessa in data successiva alla presentazione della domanda di sostegno.

2. Ai fini della dimostrazione dell'avvenuto pagamento, è ritenuta ammissibile la seguente documentazione:

a) Bonifico o ricevuta bancaria (Riba). Il beneficiario deve produrre la ricevuta del bonifico, la Riba o altra documentazione equiparabile, con riferimento a ciascun documento di spesa rendicontato. Nel caso in cui il bonifico sia disposto tramite "home banking", il beneficiario è tenuto a produrre la stampa dell'operazione dalla quale risulti la data ed il numero della transazione eseguita, oltre alla descrizione della causale dell'operazione a cui la stessa fa riferimento;

b) Assegno. L'assegno deve essere sempre emesso con la dicitura "non trasferibile", il beneficiario deve trasmettere l'originale dell'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio riferito all'assegno con il quale è stato effettuato il pagamento e la fotocopia dell'assegno emesso. Nel caso di pagamenti effettuati con assegni circolari e/o bancari, il beneficiario trasmette anche copia della "traenza" del pertinente titolo rilasciata dall'istituto di credito;

c) Carta di credito e/o bancomat. Il beneficiario deve trasmettere l'originale dell'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio riferito all'operazione con il quale è stato effettuato il pagamento. Non sono ammessi pagamenti tramite carte prepagate;

d) Bollettino postale effettuato tramite conto corrente postale. Il beneficiario deve trasmettere la copia della ricevuta del bollettino, unitamente all'estratto conto in originale. Nello spazio della causale devono essere riportati i dati identificativi del documento di spesa di cui si dimostra il pagamento, quali: nome del destinatario del pagamento, numero e data della fattura pagata, tipo di pagamento (acconto o saldo);

e) Vaglia postale. Il pagamento è ammesso a condizione che sia effettuato tramite conto corrente postale e sia documentato dalla copia della ricevuta del vaglia postale e dall'estratto del conto corrente in originale. Nello spazio della causale devono essere riportati i dati identificativi del documento di spesa di cui si dimostra il pagamento, quali: nome del destinatario del pagamento, numero e data della fattura pagata, tipo di pagamento (acconto o saldo);

f) MAV (bollettino di Pagamento Mediante Avviso). Tale forma è un servizio di pagamento effettuato mediante un bollettino che contiene le informazioni necessarie alla banca del creditore (banca assuntrice) e al creditore stesso per la riconciliazione del pagamento. Esso viene inviato al debitore, che lo utilizza per effettuare il pagamento presso la propria banca (banca esattrice). Il beneficiario trasmette l'originale del MAV;

- g) Pagamenti effettuati tramite il modello F24 relativo ai contributi previdenziali, ritenute fiscali e oneri sociali. Il beneficiario trasmette copia del modello F24 con la ricevuta dell'Agenzia delle Entrate relativa al pagamento o alla accertata compensazione o il timbro dell'ente accettante il pagamento (Banca, Poste).
3. La fattura elettronica o altra documentazione fiscale equipollente presentata ai fini della rendicontazione indica:
- a) l'oggetto dell'acquisto o i lavori eseguiti e il relativo costo;
  - b) il numero seriale o di matricola, in funzione della tipologia del bene;
  - c) **il CUP** – Codice Unico Progetto assegnato all'operazione e indicato nel provvedimento di concessione del sostegno di cui all'articolo 16;
  - d) **il riferimento al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – MISSIONE 2 COMPONENTE 1 (M2C1) – Investimento 2.3 – Innovazione e meccanizzazione nel settore agricolo e alimentare, finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU**.
4. Non sono ammissibili:
- a) le fatture o altra documentazione fiscale equipollente prive del CUP o del riferimento alla misura del PNRR, o del riferimento al finanziamento da parte dell'Unione europea e all'iniziativa Next Generation EU utilizzando la frase "finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU", altresì prive dei requisiti previsti dall'art. 34 del Regolamento 241/2021 in materia di obblighi di pubblicità;
  - b) le fatture elettroniche prive di indicazione della data di ricezione (notifica) e dell'identificativo SDI disponibile nell'area riservata dell'Agenzia delle Entrate;
  - c) le fatture di cortesia.
5. **Non sono ammessi i pagamenti in contanti, tramite carte prepagate, o sostenuti utilizzando conti correnti intestati a soggetti diversi dal beneficiario e sostenute tramite leasing.** Sono riconosciuti esclusivamente i costi sostenuti tramite conto corrente o postale intestato o cointestato al beneficiario.

## 23. Anticipo

Il presente bando, in relazione al limitato importo della spesa ammessa, non prevede l'erogazione di anticipi.

## 24. Liquidazione a saldo del sostegno

1. Il beneficiario, **entro il termine stabilito nell'atto di concessione, fatte salve le eventuali proroghe,** presenta la domanda di pagamento a saldo in formato elettronico sul SIAN allegando la seguente documentazione:
- a) **relazione finale**, redatta e firmata dal beneficiario, contenente i seguenti elementi:
    - descrizione dell'intervento realizzato;
    - elenco delle fatture elettroniche o altra equipollente documentazione fiscale presentata a saldo con indicato, per ciascuna di esse, l'importo imponibile, l'importo dell'IVA, le modalità di pagamento (tipo, data, importo);
    - quadro finanziario di raffronto tra spese previste e spese sostenute coerente con la documentazione allegata alla domanda di pagamento a saldo;
  - b) **Perizia asseverata** resa da un tecnico indipendente abilitato ed iscritto ad un ordine o collegio professionale, i cui costi potranno essere oggetti di rimborso, sottoscritta con firma digitale, che attesti la rispondenza delle macchine, delle attrezzature e degli impianti acquistati a quelli previsti, il rispetto del principio DNSH, nonché il requisito di "nuovo di fabbrica" che riguarda beni mai utilizzati e fatturati direttamente dal costruttore o suo rappresentante. Qualora vi siano ulteriori giustificate fatturazioni intermedie, fermo restando che i beni non devono essere mai stati utilizzati, dette fatturazioni non devono presentare incrementi del costo del bene rispetto a quello fatturato dal produttore a suo rivenditore.

Alla Perizia asseverata è allegato il **dossier fotografico** per documentare gli investimenti realizzati. Per dossier si intende la documentazione fotografica geolocalizzata, ove pertinente (cosiddetta foto geotaggata), comprovante l'avvenuta realizzazione del programma di investimenti. Detto dossier deve sostanziarsi nell'invio da parte del beneficiario di due fotografie per ciascun bene, comprendenti anche la ripresa del numero di matricola e/o della targa, ove presenti. Le foto devono essere in formato digitale (tipo jpeg) e riportare nelle proprietà del file le coordinate del punto di scatto. La documentazione fotografica deve essere prodotta con il livello di dettaglio necessario a consentire la verifica della fornitura dei veicoli, delle macchine, delle attrezzature, degli impianti oggetto dell'investimento.

- c) **le fatture in formato elettronico**, o altra equipollente documentazione fiscale, e relativa documentazione attestante l'avvenuto pagamento delle stesse, secondo le modalità di cui all'articolo 22;
- d) **dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dal beneficiario**, utilizzando il modello (scheda I), ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) ed eventuale documentazione in essa indicata, ad oggetto il rispetto dei limiti alla cumulabilità delle sovvenzioni;  
Tale dichiarazione attesta:
  - la presenza in azienda degli impianti, macchinari e attrezzature agevolati;
  - l'assenza del doppio finanziamento ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento UE 2021/241;
  - il perdurare del rispetto del vincolo di non distogliere dall'uso le immobilizzazioni materiali o immateriali agevolate;
  - il rispetto della normativa comunitaria e nazionale di riferimento, con particolare riguardo a quella in materia di pari opportunità, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità, se applicabili all'operazione finanziata;
  - il rispetto del principio "Do No Significant Harm –DNSH" ossia di non avere arrecare danni significativi all'ambiente;
- e) la documentazione attestante il rispetto del principio "Do No Significant Harm –DNSH" individuata dalla scheda A, in ex-post per lo specifico intervento effettuato.
- f) la scheda G – dichiarazione in merito al rispetto dei principi del PNRR, ivi compresa la dichiarazione in merito al titolare effettivo e all'assenza di doppio finanziamento;
- g) per impianti, macchinari e attrezzature installate, copia della certificazione di conformità;
- h) eventuale copia completa del progetto e delle concessioni, autorizzazioni, permessi, se previsto dalla normativa vigente per interventi edili necessari all'installazione degli impianti, macchinari o attrezzature.

2. Il Soggetto attuatore, entro 90 (novanta) giorni dalla data di presentazione della domanda di pagamento, fatta salva la possibilità di richiedere, ai sensi della Legge 24/1/1990, eventuali integrazioni alla documentazione allegata alla domanda di pagamento, svolge l'istruttoria e i controlli di ammissibilità e di rendicontazione della domanda in coerenza con quanto disposto dalla circolare MEF – RGS 11 agosto 2022, n. 30, nel rispetto di quanto previsto dalle Linee Guida PNRR del Masaf, del principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel regolamento finanziario 2018/1046 e dall'articolo 22 del regolamento (UE) 2021/241.

3. Ai fini dell'istruttoria e dei controlli di cui al comma 2, il Soggetto attuatore effettua almeno una visita sul luogo dell'intervento finanziato, fatta salva la decisione di non effettuare tale visita perché l'intervento è compreso nel campione selezionato per il controllo in loco di cui all'articolo 25.

4. Ai fini dell'istruttoria e del controllo di cui al comma 2, il soggetto attuatore verifica che i costi siano sostenuti nei termini previsti per l'intervento, come stabiliti all'articolo 19, preventivati e pertinenti all'intervento realizzato e che i pagamenti siano stati effettuati secondo le modalità previste all'articolo 22 e siano riconducibili ai costi sostenuti.

5. A seguito delle istruttorie e dei controlli di cui ai commi da 2 a 4 sono svolti i controlli in loco di cui all'articolo 25 delle domande di pagamento campionate.

6. Ai sensi del DM 413219/2023, allegato 1, sezione X, qualora l'importo del sostegno richiesto dal beneficiario con la domanda di pagamento e in base al provvedimento di concessione, **superi di più del 10 per cento l'importo del sostegno liquidabile a seguito delle verifiche di cui ai commi da 2 a 6, il Soggetto attuatore applica una riduzione dell'importo del sostegno liquidabile pari alla differenza tra i due importi**, fino ad un massimo dell'importo totale del sostegno e non oltre la revoca totale del sostegno. La riduzione non si applica se il beneficiario dimostra in modo soddisfacente di non essere responsabile dell'inserimento nella domanda di pagamento di costi non ammissibili o se il soggetto attuatore accerta che il beneficiario non è responsabile.

7. Sulla base delle istruttorie e dei controlli svolti il Soggetto attuatore, entro 120 giorni dalla data di presentazione della domanda di pagamento, informa il beneficiario di eventuali riduzioni del sostegno liquidabile, predispone il provvedimento con il quale autorizza la liquidazione delle domande di pagamento ritenute ammissibili, carica, se del caso, nel sistema informativo ReGis la documentazione relativa alla procedura di liquidazione, alle spese effettivamente sostenute, ai pagamenti effettuati e inserisce i valori realizzati in riferimento agli indicatori associati al progetto, relativi al perseguimento dei target e milestone associate.

8. Il Soggetto attuatore adotta il provvedimento di rigetto delle domande di pagamento ritenute non ammissibili, previa comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento ai sensi dell'articolo 10 bis della legge 241/1990 e comunica le economie derivanti all'Organismo pagatore e al Ministero.

9. La presentazione della domanda di pagamento oltre la data del 31 dicembre 2025 determina la decadenza dal beneficio.

## 25. Controllo in loco

1. I controlli amministrativi sulle domande di pagamento di cui all'articolo 24 sono completati, ai sensi del DM 413219, allegato 1, sezione IX, da controlli in loco per verificare l'avvenuta realizzazione degli investimenti e l'esattezza dei dati dichiarati dai beneficiari, raffrontandoli con i documenti giustificativi.

2. I controlli in loco sono effettuati sulle domande di pagamento ammesse e che non riguardano operazioni per le quali sono stati chiesti soltanto anticipi, su una percentuale di spesa pari almeno al 5% della spesa erogata in Regione autonoma Valle d'Aosta per l'intervento. La selezione del campione è effettuata in base ad un'analisi dei rischi inerenti alle domande di pagamento ed in base ad un fattore casuale.

3. I controlli in loco comprendono una visita presso il beneficiario e sono effettuati alla presenza dello stesso o di un suo delegato.

## 26. Subentro e cambio del beneficiario

È possibile il cambio del beneficiario, a condizione che venga fornita tempestiva comunicazione al Soggetto attuatore, nelle modalità dallo stesso previste, e che il nuovo beneficiario assuma gli stessi impegni per il periodo considerato.

Si precisa che il cambio beneficiario è ammesso per le seguenti motivazioni:

- causa di forza maggiore;
- decesso del Beneficiario;
- cessione di azienda.



In questo caso l'azienda beneficiaria o suo erede (in caso di decesso) deve presentare apposita variante che dovrà essere sottoposta ad istruttoria da parte della Regione per verificare la sussistenza di tutte le condizioni che hanno reso ammissibile la domanda di sostegno presentata precedentemente (criteri di ammissibilità, criteri di selezione). Inoltre, a seguito del cambio di beneficiario, il soggetto che subentra deve assumere l'impegno del cedente per la durata residua del periodo di impegno.

Se il subentrante assume formalmente gli impegni, il beneficiario non è tenuto a restituire le somme già percepite e il subentrante diviene responsabile del rispetto dell'impegno per tutta la durata residua.

Il cambio di assetto societario non costituisce cambio di beneficiario, in ogni caso deve garantire la sussistenza di tutte le condizioni che hanno reso ammissibile la domanda di sostegno presentata precedentemente (criteri di ammissibilità, criteri di selezione).

## **27. Stabilità e pubblicità delle operazioni**

1. I beneficiari, ai sensi del DM 413219/2023, allegato 1, sezione IV, per 5 (cinque) anni a decorrere dalla data del pagamento finale, si impegnano a:
  - a) mantenere in efficienza ed esercizio gli interventi finanziati;
  - b) non alienare i beni finanziati per almeno 5 anni successivi alla data del saldo dell'investimento, salvo le ipotesi di cessazione dell'azienda nel suo complesso.
2. Il beneficiario è tenuto al rispetto degli obblighi di pubblicità, ai sensi dell'articolo 34 del Reg (UE) 2021/241, dell'intervento finanziato con i fondi di cui al presente bando. In particolare ad indicare nella documentazione amministrativa, fiscale e contabile che il progetto è finanziato nell'ambito del PNRR, con esplicito riferimento al finanziamento da parte dell'Unione europea e all'iniziativa Next Generation EU (ad es. utilizzando la frase "finanziato dall'Unione europea - Next Generation EU"), riportando l'emblema dell'Unione europea. Inoltre deve fornire un'adeguata diffusione e promozione del progetto, con esplicito riferimento al finanziamento da parte dell'Unione europea e dell'iniziativa Next Generation EU (utilizzando la frase "finanziato dall'Unione europea - Next Generation EU") e riportando l'emblema dell'Unione europea. La promozione del progetto potrà avvenire sul sito web ad uso professionale del beneficiario e tramite la collocazione in un luogo facilmente visibile al pubblico di un poster o una targa, che contengano le informazioni essenziali sul progetto finanziato, inclusi i suoi obiettivi, e il richiamo al sostegno fornito dal Next Generation EU e relativi loghi.

## **28. Impegni essenziali**

1. Oltre a quanto previsto all'articolo 27 in relazione alla stabilità delle operazioni, a carico del beneficiario sono posti i seguenti impegni essenziali:
  - a) trasmettere al Soggetto attuatore, debitamente compilato e firmato, l'Atto d'obbligo di cui all'articolo 18.5 entro il termine fissato;
  - b) concludere l'intervento e presentare la domanda di pagamento a saldo entro previsto il termine ultimo del 31 dicembre 2025, stabilito dal DM n. 413219 del 8 agosto 2023;
  - c) garantire il rispetto del divieto di doppio finanziamento e cumulabilità;
  - d) mantenere i requisiti di ammissibilità del beneficiario e dell'intervento fino alla liquidazione a saldo del sostegno;
  - e) realizzare l'intervento conformemente a quanto previsto nella domanda di sostegno, fatte salve eventuali varianti;

f) garantire il rispetto del principio "Do No Significant Harm –DNSH" ossia di non arrecare danni significativi all'ambiente.

2. Il mancato rispetto degli impegni di cui al comma 1 comporta la decadenza dal sostegno. Il Soggetto attuatore revoca il provvedimento di concessione e provvede al recupero delle somme eventualmente già liquidate.

3. Qualora si accerti che il beneficiario abbia presentato prove false per ricevere il sostegno, fatta salva l'applicazione dell'articolo 75 del DPR 445/2000, oppure abbia omesso per negligenza di fornire le necessarie informazioni il sostegno è rifiutato o revocato integralmente e gli importi già erogati sono integralmente recuperati.

4. Il beneficiario è tenuto alla restituzione dei fondi indebitamente ricevuti maggiorati e, se del caso, degli interessi di mora, così come indicato dall'art. 22 del Regolamento (UE) n. 2021/241.

## 29. Impegni accessori

1. A carico del beneficiario sono posti i seguenti impegni accessori:

- a) conservare separatamente tutta la documentazione relativa all'intervento finanziato per tutto il periodo di impegno;
- b) garantire lo svolgimento delle azioni di informazione e di comunicazione, in conformità a quanto stabilito all'articolo 34, paragrafo 2 del regolamento (UE) 2021/241. In particolare, tutte le azioni di informazione e pubblicità poste in essere devono essere coerenti con le condizioni d'uso dei loghi e di altri materiali grafici definiti dal Ministero e dalla Commissione Europea (emblema dell'UE) per accompagnare l'attuazione del PNRR, incluso il riferimento al finanziamento da parte dell'Unione europea e all'iniziativa Next Generation EU utilizzando la frase "finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU";
- c) rispettare la tempistica della presentazione della domanda di saldo.

2. Il mancato rispetto degli impegni di cui al comma 1 comporta la riduzione graduale dal sostegno. Le percentuali di riduzione sono raddoppiate in caso di ripetizione della violazione. Il Soggetto attuatore revoca parzialmente il provvedimento di concessione e provvede al recupero delle somme eventualmente già liquidate.

3. In luogo della riduzione del sostegno, la Regione può sospendere, per un periodo massimo di tre mesi, il sostegno relativo a determinate spese qualora venga rilevata un'inadempienza che comporti una sanzione amministrativa. Decorso il termine di tre mesi, si procede alla revoca.

Tale sospensione è prevista soltanto nei casi in cui l'inadempienza non pregiudichi la realizzazione delle finalità generali dell'operazione in questione e se si prevede che il beneficiario sia in grado di rimediare alla situazione entro il periodo definito. Pertanto, la sospensione non sarà applicata nei casi in cui gli Indici di verifica indicati dalla "*Metodologia per il calcolo delle riduzioni ed esclusioni*", da approvarsi con deliberazione della Giunta regionale, prevedano il massimo grado di gravità, entità e durata della violazione e laddove il beneficiario non possa dimostrare con soddisfazione alla Regione di poter rimediare all'inadempienza entro il termine di tre mesi, tenendo in considerazione le tempistiche dettate dal PNRR.

4. La sospensione è annullata non appena il beneficiario dimostri, con soddisfazione alla Regione, di aver rimediato alla situazione. Nel caso in cui il beneficiario non possa fornire tale dimostrazione, la Regione applica la sanzione. In ogni caso è esclusa la sospensione del sostegno nei casi di mancato rispetto dei criteri di ammissibilità.

5. Il soggetto attuatore recupera i fondi indebitamente ricevuti dal beneficiario, attuando tempestivamente i procedimenti di recupero degli importi indebitamente erogati e, se del caso, degli interessi di mora, così come indicato dall'art. 22 del Regolamento (UE) n. 2021/241.

### **30. Ritiro delle domande di sostegno, di pagamento e dichiarazioni**

1. Una domanda di sostegno o di pagamento o un'altra dichiarazione può essere ritirata dal richiedente, in tutto o in parte, in qualsiasi momento per iscritto, fatto salvo il rispetto degli impegni assunti a seguito della concessione del sostegno;
2. Il beneficiario presenta la domanda di ritiro, ritiro parziale o di rettifica, in formato elettronico sul SIAN.
3. Il soggetto attuatore prende atto, con proprio provvedimento, del ritiro, ritiro parziale o rettifica di cui al comma 1.
4. Non è ammesso il ritiro, ritiro parziale o la rettifica della domanda di sostegno, di pagamento o di una dichiarazione se il beneficiario è già stato informato:
  - a) che sono state riscontrate inadempienze nei documenti di cui al comma 1;
  - b) che è stata comunicata l'intenzione di svolgere un controllo in loco di cui all'articolo 25;
  - c) che dal controllo in loco effettuato sono emerse delle inadempienze imputabili al beneficiario.

### **31. Errori palesi**

1. Le domande di sostegno e di pagamento, nonché gli eventuali documenti giustificativi possono essere corretti e adeguati in qualsiasi momento dopo essere stati presentati in caso di errori palesi, riconosciuti tali dal soggetto attuatore sulla base di una valutazione complessiva del caso particolare e purché il beneficiario abbia agito in buona fede.
2. Sono errori palesi quelli:
  - a) che attengono al mero errore materiale di compilazione delle domande o dei suoi allegati, la cui evidenza scaturisce dall'esame della documentazione presentata;
  - b) che possono essere individuati agevolmente durante un controllo amministrativo dalle informazioni indicate nei documenti di cui alla lettera a) anche sulla base di atti, elenchi o altra documentazione in possesso del soggetto attuatore;
  - c) per ogni caso devono essere valutate tutte le informazioni disponibili per arrivare alla convinzione che il beneficiario abbia agito in buona fede e che, quindi, non vi sia negligenza, frode o disonestà;
3. Il beneficiario può correggere gli errori di cui al comma 2, previa richiesta e riconoscimento del Soggetto attuatore o anche a seguito di indicazione dello stesso.

### **32. Revoca del sostegno**

1. In caso di mancato rispetto degli impegni di cui agli articoli 28 e 29, delle condizionalità PNRR, del mancato conseguimento dei target nazionali, in conformità alla legge 24/1/1990 e della legge regionale n. 19/2007, l'ufficio attuatore avvia il procedimento di revoca totale o parziale del sostegno e lo comunica al beneficiario.
2. L'ufficio attuatore trasmette al beneficiario il provvedimento di revoca entro 15 giorni dalla sua adozione. Gli importi indebitamente percepiti sono recuperati ai sensi dell'articolo 22 del regolamento (UE) n. 2021/241.
3. In caso di revoca, si scorre la graduatoria.

### **33. Cause di forza maggiore e circostanze eccezionali**

1. Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013, come richiamato dal DM 413219, allegato 1, sezione X, le cause di forza maggiore e circostanze eccezionali possono essere, in particolare, riconosciute nei seguenti casi:

- a) il decesso del beneficiario;
- b) l'incapacità professionale di lunga durata del beneficiario;
- c) una calamità naturale grave che colpisce seriamente l'azienda;
- d) la distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento;
- e) un'epizootia o una fitopatologia che colpisce la totalità o una parte, rispettivamente, del patrimonio zootecnico o delle colture del beneficiario;
- f) l'esproprio della totalità o di una parte consistente dell'azienda se tale esproprio non poteva essere previsto alla data di presentazione della domanda.

2. Il beneficiario comunica all'Ufficio attuatore i casi di forza maggiore e le circostanze eccezionali, allegando la relativa documentazione, entro quindici giorni lavorativi dalla data in cui è in condizione di farlo.

3. Con riferimento alle fattispecie di cui al comma 1, il rimborso del sostegno concesso e l'applicazione delle sanzioni amministrative sono disciplinati dall'articolo 4 del regolamento (UE) n. 640/2014.

### **34. Controlli ex post**

1. Ai sensi del DM 413219, allegato 1, sezione IX, per gli interventi oggetto di finanziamento la Regione autonoma Valle d'Aosta ovvero ente da essa delegato, esegue controlli ex post finalizzati a verificare il mantenimento in efficienza e in esercizio degli interventi, anche tramite soggetto esterno, verificando inoltre che non si concretizzi la cessazione, il trasferimento dell'attività produttiva, il cambio di proprietà dell'intervento finanziato.

2. I controlli ex post sono effettuati su una percentuale pari almeno all'1% della spesa erogata nella Regione per l'intervento e coprono le operazioni per le quali è stato già pagato il saldo. La selezione del campione è effettuata in base a un'analisi dei rischi inerenti alle domande di pagamento ed in base ad un fattore casuale.

3. I beneficiari sono tenuti a consentire al personale incaricato l'accesso e i controlli relativi all'esecuzione del progetto oggetto del finanziamento nonché alla relativa documentazione amministrativa, tecnica e contabile.

4. Il Soggetto attuatore conserva puntuale evidenza dei controlli su indicati.

5. L'Amministrazione titolare e le altre autorità competenti, nazionali ed europee effettuano gli ulteriori controlli di spettanza dettagliatamente disciplinati nel SiGeCo e nelle circolari RGS MEF.

## **CAPO VII DISPOSIZIONI FINALI**

### **35. Disposizione di rinvio**

1. Per quanto non previsto dalle disposizioni del presente bando si applicano la normativa europea e nazionale, le "Linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo Sviluppo rurale e ad altri interventi analoghi", la legge 24/1/1990, la legge regionale 7/2000 e i DM 413219 del 8 agosto 2023 e n. 53263 del 2 febbraio 2023.

### **36. Trattamento dei dati personali**

1. Il trattamento dei dati personali avviene nel rispetto di quanto previsto dal regolamento (UE) n. 2016/679 (regolamento Generale sulla Protezione dei Dati) e del decreto legislativo n.196/03 come in dettaglio indicato alla scheda C) - Informativa trattamento dati personali Regione Valle d'Aosta).

### **37. Informazioni**

1. Ulteriori informazioni relative al presente bando possono essere richieste al Dipartimento agricoltura, struttura "Investimenti aziendali e pianificazione agricolo territoriale", ai seguenti numeri telefonici: 0165/275371 – 0165/275367 dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 12:00, o ai seguenti indirizzi di posta elettronica: [g.derosso@regione.vda.it](mailto:g.derosso@regione.vda.it) - [j.tercinod@regione.vda.it](mailto:j.tercinod@regione.vda.it);